

STUDIO

Monosi dott. Raffaele

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

Circolare di settembre 2018

Santa Lucia di Piave, li 14 settembre 2018

Oggetto: : Tax Free shopping in modalità telematica

Per le cessioni verso privati cittadini residenti in territori fuori della Ue è prevista la non imponibilità Iva se l'ammontare è superiore a 154,94 euro. La novità sta nel fatto che dal 1.09.2018, le fatture dovranno essere trasferite in modalità telematica con la piattaforma OTELLO 2.0, ferme restando le condizioni prescritte per legge.

Dal 1.09.2018 trasmissione elettronica all'Agenzia delle Dogane delle fatture per il tax free shopping. Il legislatore ha disposto che le cessioni di beni, eseguite nei confronti di **soggetti domiciliati o residenti** al di fuori della Comunità europea, possono essere effettuate senza applicazione dell'Iva, in presenza di talune condizioni.

I cosiddetti "*privati consumatori*", domiciliati o residenti al di fuori dell'UE, possono acquistare beni, per un importo superiore a 154,94 euro (Iva inclusa), senza essere assoggettati al detto tributo o, in caso, di pagamento dell'imposta, hanno **diritto al successivo rimborso**.

L'emissione della fattura dovrà essere effettuata dal cedente in modalità elettronica.

In presenza di 2 requisiti, ovvero che l'acquirente sia una **persona fisica "privata"** (requisito soggettivo) e che l'operazione abbia per oggetto beni destinati all'**uso personale o familiare** dell'acquirente per un importo complessivo, compresa Iva, superiore a 154,94 (requisito oggettivo), il cedente dovrà emettere fattura, con indicazione di tutti i dati richiesti dal decreto Iva, annotando sulla fattura stessa gli **estremi del passaporto del cliente**. Alle condizioni indicate, si aggiungono quelle imposte a carico del cessionario, con la necessità che quest'ultimo trasporti, innanzitutto, i beni al di fuori dell'UE a quello di esecuzione dell'operazione e che restituisca la fattura emessa al venditore vistata dall'**ufficio doganale di uscita** entro il mese successivo (ovvero il quarto mese successivo a quello di esecuzione dell'operazione).

Il cedente può non applicare l'Iva sulla vendita, emettendo una fattura non imponibile ai sensi del c. 1, art. 38-quater, D.P.R. 633/1972 ma, nel caso in cui il cessionario non esegua le operazioni richieste (trasferimento dei beni entro 3 mesi e non restituisca la fattura vistata, cosa sicuramente possibile), lo stesso dovrà emettere una **nota di variazione** in aumento per il solo tributo entro 30 giorni dal termine di 4 mesi dalla data di esecuzione dell'operazione, pena l'applicazione di una **sanzione**, in caso di mancata regolarizzazione, dal 50 al 100% del tributo omesso.

In alternativa, è possibile per il cedente applicare l'Iva alla cessione e al momento del ricevimento della fattura vistata in dogana, procedere con il **rimborso al cessionario**, potendo affidarsi anche a soggetti che eseguono questi servizi (*tax refund*) e che dovrebbero ridurre gli adempimenti di natura amministrativa; al venditore, in tal caso, è permesso anche annotare nel registro Iva acquisti l'estratto conto della società, in alternativa all'emissione delle note di credito.

La **richiesta del visto** sulla fattura deve avvenire in ogni caso e si segnala che, in data 10.10.2017, le Dogane hanno pubblicato una nota operativa sull'utilizzo del software per l'apposizione (**Sistema Otello**) e per la trasmissione dei dati delle fatture dei soggetti passivi Iva italiani.

Le Dogane hanno poi comunicato di aver istituito un servizio di adesione alla procedura appena indicata, che semplifica l'accredito alla piattaforma.

Con l'occasione Vi ricordiamo che tutte le circolari dello Studio Monosi del 2018 si trovano su <https://studiomonosi-circolari.weebly.com/2018.html>

I migliori saluti.